

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLV.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERONI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1985
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4723);	
ROMANATO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (3679);	
ROMANATO ed altri: Immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori degli insegnanti abilitati (3865)	1985
PRESIDENTE	1985, 1986, 1988, 1989, 1993
BERTÈ	1992
BRONZUTO	1989
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i>	1988, 1989
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1989, 1991
FINOCCHIARO	1986, 1988, 1989, 1991
FRANCESCHINI	1991
LEVI ARIAN GIORGINA	1989, 1992
RAMPA	1992
VALITUTTI	1991, 1992
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1993

La seduta comincia alle 16,10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Giomo.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4724); e dei deputati Romanato ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (3679); Romanato ed altri: Immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori degli insegnanti abilitati (3865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario, Romagnoli Carrettoni Tullia, Spigaroli, Baldini: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado e di istruzione artistica », n. 4724; e dei deputati Romanato, Franceschini, De Zan, Nicolazzi, Lettieri, Pitzalis, Scarlato, Moro Dino: « Modifi-

che alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media », n. 3679; nonché della proposta di legge Romanato, Pitzalis, Nicolazzi, Bertè, Moro Dino: « Immissione nelle scuole secondarie superiori degli insegnanti abilitati », n. 3865.

Invito, l'onorevole Finocchiaro, come Presidente del Comitato ristretto, a riferire sui lavori del Comitato stesso e sul testo da quest'ultimo predisposto.

Ricordo che i provvedimenti citati figurano per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

FINOCCHIARO. Io proporrei, se non ci sono obiezioni, di passare direttamente all'esame degli articoli dal momento che eventuali interventi potrebbero aver luogo in tale sede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Se non vi sono obiezioni, propongo di assumere come testo base la proposta di legge n. 4724.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli articoli della proposta di legge n. 4724, nel testo originario:

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, con qualifica non inferiore a valente, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, nonché gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a distinto, possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

ART. 2.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applica-

zione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre, purché siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrati inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina, oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

ART. 3.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in un'unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Gli aspiranti che partecipano a diverse classi di concorso, accettando una nomina, decadono dalle graduatorie delle altre classi di concorso.

ART. 4.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima della entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili per l'applicazione della legge medesima, e stabilisce i modi ed i termini di presentazione delle do-

mande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli e dei prescritti requisiti.

Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 26 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire, dal 1967-68.

ART. 6.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 3, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del cinquanta per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

ART. 7.

I professori ordinari in servizio nelle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957,

n. 799, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle nomine di cui all'articolo 5 della presente legge, limitatamente all'immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Do lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonché i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, con qualifica non inferiore a « valente » negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, nonché gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto », possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione limitatamente alle cattedre delle scuole secondarie di secondo grado, che vengono istituite nei convitti nazionali a norma della legge 9 marzo 1967, n. 150, i benefici della presente legge si applicano anche agli insegnanti abilitati delle scuole interne dei convitti nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano trovati in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici.

Gli stessi benefici si applicano al personale di ruoli direttivi dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per ciascuna classe di concorso in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150.

Il Sottosegretario Elkan propone di aggiungere al termine dell'articolo il seguente comma: « Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio previsto dal presente articolo è ridotto ad un anno ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario Elkan.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonché i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a « valente » negli istituti statali o parreggiati di istruzione secondaria nonché gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto », possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

Limitatamente alle cattedre delle scuole secondarie di secondo grado, che vengono istituite nei convitti nazionali a norma della legge 9 marzo 1967, n. 150, i benefici della presente legge si applicano anche agli insegnanti abilitati delle scuole interne dei convitti nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano trovati in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici.

Gli stessi benefici si applicano al personale dei ruoli direttivi dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per ciascuna classe di concorso in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150.

Per gli insegnanti ex-combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio previsto dal presente articolo è ridotto ad un anno.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo formulato dal Comitato ristretto:

ART. 2.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre purché siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

Hanno altresì diritto alla immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore i professori ordinari delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Gli onorevoli Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Scionti e Illuminati propongono di aggiungere al primo comma dopo le parole: « per la scuola media » le altre: « o di avviamento professionale ».

FINOCCHIARO. Qui si tratta di un'estensione che lederebbe i diritti di coloro che hanno l'abilitazione delle medie e che, poi dovrebbero avere il diritto d'immissione negli ordini superiori.

Mi pare che questo principio sia stato respinto in sede di Comitato ristretto per conservare alla proposta legge quello spirito particolare che le è stato dato.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Finocchiaro.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un provvedimento che va a favore di categorie che non hanno i requisiti per essere richiamati ai benefici di cui all'articolo 2.

BRONZUTO. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Bronzuto ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2, cui non risultano essere stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bronzuto e Levi Arian, Scionti e Illuminati propongono di aggiungere dopo il secondo comma le parole « L'abilitazione per il disegno e le forme architettoniche è considerata titolo valido per la cattedra di disegno nel biennio degli istituti tecnici industriali ».

LEVI ARIAN GIORGINA. Si tratta di personale docente abilitato per il disegno e le forme architettoniche che viene estromesso da gran parte del settore dell'industria tecnica. Io credo che nell'ambito di questa proposta di legge si potrebbe accettare questo emendamento che estende la possibilità di insegnamento ai laureati della facoltà di architettura.

FINOCCHIARO. Secondo me questo emendamento viola lo spirito della proposta di legge, per cui prego l'onorevole Levi Arian di ritirare l'emendamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Finocchiaro.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io sono del parere di ritirarlo perché si tratta di personale non laureato.

LEVI ARIAN GIORGINA. Non insisto sull'emendamento citato.

PRESIDENTE. Poiché al terzo comma non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2-bis, predisposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

ART. 2-bis.

Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile. Sono altresì istituite le cattedre necessarie per le prime due classi degli istituti tecnici, del liceo scientifico e per la classe di collegamento dell'istituto magistrale.

Le cattedre di cui al primo comma del presente articolo sono istituite per ogni due corsi di ginnasio, di istituto magistrale, e, limitatamente alla prima lingua, di istituto tecnico a indirizzo commerciale e mercantile, ogni tre corsi di istituto tecnico agrario, di istituto tecnico industriale e di istituto tecnico per geometri.

Il Ministro della pubblica istruzione con propri decreti determina la formazione delle cattedre di cui al presente articolo.

Le abilitazioni di cui alle tabelle A IV//, A IV/i, A IV/s e A IV/t, relative all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie sono la considerarsi valide per l'insegnamento della prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e a tipo mercantile per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti tecnici per geometri, agrari, femminili, per i ginnasi e per gli istituti magistrali.

Il rappresentante del Governo propone di inserire, al secondo comma, dopo le parole « le cattedre » le altre « di lingua straniera », per rendere maggiormente chiaro il contesto dell'intero articolo.

Pongo in votazione il citato emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 2-bis risulta pertanto così formulato.

ART. 2-bis.

Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile. Sono altresì istituite le cattedre necessarie per le prime due classi degli istituti tecnici, del liceo scientifico e per la classe di collegamento dell'istituto magistrale.

Le cattedre di lingua straniera di cui al primo comma del presente articolo sono istituite per ogni due corsi di ginnasio, di istituto magistrale, e, limitatamente alla prima lingua, di istituto tecnico a indirizzo commerciale e mercantile, ogni tre corsi di istituto tecnico agrario, di istituto tecnico industriale e di istituto tecnico per geometri.

Il Ministro della pubblica istruzione con propri decreti determina la formazione delle cattedre di cui al presente articolo.

Le abilitazioni di cui alle tabelle A IV/f, A IV/i, A IV/s e A IV/t, relative all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, sono da considerarsi valide per l'insegnamento della prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e a tipo mercantile per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti tecnici per geometri, agrari, femminili, per i ginnasi e per gli istituti magistrali.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto. Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in una unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(È approvato).

ART. 4.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima della entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili secondo le norme previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68.

(È approvato).

ART. 6.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 4, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del 50 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1968

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

(È approvato).

Il contenuto dell'articolo 7 nel testo originario è stato trasfuso nell'articolo 2, pertanto tale numero viene assunto da quello che era in precedenza l'articolo 8. Ne do lettura.

ART. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

(È approvato).

VALITUTTI. Desidero richiamare all'attenzione del Governo un problema che fu già affrontato dalla nostra Commissione in occasione della discussione in sede referente, e cioè quello degli effetti che saranno prodotti da questa proposta di legge nei riguardi di quegli insegnanti che potranno beneficiarne trovandosi in servizio negli istituti professionali. Infatti, non avendo noi potuto condurre in porto la proposta di legge dei senatori Genco ed altri n. 4726 si avranno senz'altro delle ripercussioni sensibili a danno degli istituti professionali ed è per questo motivo che, prima in sede di Comitato ristretto e poi in sede referente, io avevo proposto l'introduzione di una norma, che limitasse a un biennio il periodo di applicazione di questa proposta di legge nei riguardi del personale insegnante di cui trattasi, proposta che era stata fatta propria anche dal collega Rampa.

Giunti a questo punto, è lecito pensare che il Governo avrà fatto di questo problema oggetto di meditazione e, quindi, sarei curioso di conoscere le conclusioni cui è giunto: ritiene, in base ai dati di cui è in possesso, che questa mia preoccupazione abbia ragion d'essere oppure crede che essa non abbia ragion d'essere?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La preoccupazione dell'onorevole Valitutti, e la sua relativa richiesta, non sono destituite di ogni fondamento,

ma il fatto è che il Governo ancora non considera completamente esaurite le possibilità di definitiva approvazione della proposta di legge Genco ed altri n. 4726 e si augura, che essa possa intervenire per far fronte alle difficoltà cui accennava il collega liberale.

Comunque, anche se questo non dovesse accadere, non si può certo, per il semplice timore che si abbia a constatare una fuga di insegnanti dagli istituti professionali, impedire che questa proposta di legge giunga in porto, tanto più che gli interessati a questo travaso sarebbero soltanto gli insegnanti di materie letterarie, mentre quelli delle materie più specifiche per gli istituti professionali non avrebbero alcun interesse a lasciare il loro posto per passare a scuole medie di primo grado.

VALITUTTI. Se il Governo non ritiene, quindi, di dover affrontare il problema che avevo prospettato con un emendamento aggiuntivo, non mi rimane che prendere atto di questa posizione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque, sempre nella speranza che la proposta di legge Genco ed altri n. 4726 possa ancora essere approvata, faccio presente che noi abbiamo mantenuto aperta la porta per l'istituzione di cattedre in ogni tipo di scuola e di questo potrà approfittare il futuro legislatore, con notevoli benefici per la scuola di secondo grado (se si giungerà finalmente ad affrontare una radicale revisione) ed anche per gli istituti professionali.

FINOCCHIARO. Non credo che le preoccupazioni dell'onorevole Valitutti abbiano ragion d'essere, in quanto non saranno certo gli insegnanti di materie professionali ad abbandonare gli istituti, visto che questo personale docente non avrebbe possibilità di venir assorbito in nessun altro tipo di scuola. Quindi, tutto sommato, una rapida applicazione di questa legge gioverebbe a coloro che si trovano in una posizione anomala negli istituti professionali, in quanto avrebbero a loro disposizione delle cattedre rimaste vacanti. Avvantaggiati, inoltre, sarebbero coloro che sono in possesso di una abilitazione specifica, mentre gli unici che si può pensare abbiano interesse ad andarsene (ma sempre in esigua misura) sono coloro che sono abilitati in italiano e storia, che potrebbero andare ad insegnare negli istituti tecnici e magistrali.

FRANCESCHINI. Desidero prendere l'avvio per questo mio intervento dallo spunto di merito, che ha introdotto poc'anzi l'ono-

revole Valitutti, cui ha risposto l'onorevole Sottosegretario.

Indubbiamente la proposta di legge n. 4724 e la legge n. 603 del 1966 hanno creato notevoli possibilità per gli insegnanti di esulare dagli istituti professionali, dove insegnano da anni e dove ricevono solamente delle promesse intorno ad una loro eventuale sistemazione generale. Gli insegnanti degli istituti professionali restano sempre in attesa di una sistemazione che realizzi le loro speranze e da anni assistono all'approvazione da parte del Parlamento di leggi e leggine, che incidono sul personale scolastico nel suo complesso.

Vorrei che la Commissione si esprimesse sulla possibilità di prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri, magari discutendo in sede di Comitato ristretto gli emendamenti che possono essere in parte correttivi ed integrativi del provvedimento. Altra alternativa potrebbe essere quella di ritenere, data l'urgenza dei tempi, che la proposta di legge Genco ed altri, così come ci è pervenuta dal Senato, possa essere approvata senza precludere in tal modo definitivamente la strada a coloro che possono rimanerne esclusi.

In sede di votazione del provvedimento oggi in esame, ho ritenuto mio dovere rivolgere un appello alla Commissione, per verificare se esiste la volontà di richiamare in sede legislativa la proposta di legge dei senatori Genco ed altri n. 4726, in modo che, magari attraverso un riesame della stessa da parte del Comitato ristretto, essa possa essere rapidamente approvata.

E allora, onorevoli colleghi, questo è il mio appello: lo faccio proprio per mio dovere personale e chiedo che esso venga accolto nell'interesse dell'istruzione professionale e di quella riforma che vorremmo attuare al più presto nella prossima legislatura, ma nelle cui more non deve essere tralasciata la possibilità di trattenere il più possibile in servizio il personale meritevole.

LEVI ARIAN GIORGINA. Il nostro gruppo è favorevole a questa proposta di legge nel testo presentato e riconosciamo che sono stati accolti degli emendamenti da noi proposti in seno al Comitato ristretto come quelle rivendicazioni che da anni gli insegnanti abilitati ci avevano sollecitato a sostenere alla Camera e che noi avevamo espresso attraverso interrogazioni e attraverso la proposta di legge n. 1712.

Voglio qui ricordare che la proposta da parte nostra di approvare una legge di questo tipo era stata già fatta quando si discusse la legge n. 603 e prima ancora quando la nostra proposta di legge n. 1712 fu posta all'ordine del giorno. Questa proposta di legge mette un po' d'ordine nella sistemazione degli insegnanti della scuola secondaria superiore. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che è una proposta di legge che presenta delle notevoli carenze fino a quando non si giungerà a una riforma generale dell'istruzione secondaria superiore.

Un vero riordinamento si potrà effettuare solamente con una riforma veramente moderna e avanzata della scuola secondaria: riforma che ancora una volta deploriamo che non si sia potuta effettuare in questa legislatura.

RAMPA. Mi associo ai pareri espressi dai miei colleghi perché già una volta era stata avanzata l'esigenza di normalizzare in qualche modo il problema della scuola secondaria superiore.

Sono d'accordo con l'onorevole Franceschini per riproporre il problema degli insegnanti degli istituti professionali, per i quali non è ancora stata raggiunta una soluzione, a differenza di quanto è stato fatto per qualunque altro settore di insegnanti di altri tipi di scuola.

BERTÉ. Debbo rilevare che da parte del collega Franceschini è stato rivolto un appello alla Commissione per varare la proposta di legge Genco: in particolar modo è stata chiesta una riunione del Comitato ristretto allo scopo di esaminare i vari emendamenti prospettati. Io ritengo che se questo si può fare, si è ancora in tempo per attuarlo. Poiché si prevede che uno dei primi compiti della prossima legislatura sarà la riforma dell'istruzione professionale, penso che sia veramente utile venire incontro all'appello dell'onorevole Franceschini per fare sì che la legge di riforma strutturale poggi su una sistemazione, per quanto attiene al personale insegnante, che si può avere soltanto prendendo in considerazione la proposta dei senatori Genco ed altri, apportando alla stessa opportuni emendamenti. Per questi motivi, sollecito la Commissione ad accogliere l'appello rivolto ad essa dal relatore.

VALITUTTI. Noi voteremo a favore di questa proposta di legge per un'esigenza di giustizia e di ordine, perché dopo aver approvato la legge n. 603 è indispensabile approvare anche questo provvedimento. Noi siamo perfettamente consapevoli del gravissimo li-

 IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 MARZO 1968

mite di queste leggi frammentarie che il Parlamento è costretto ad approvare in mancanza di una riforma organica del sistema di scelta degli insegnanti. Mi auguro che nella prossima legislatura tale problema possa essere risolto.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda alcune critiche mosse alla Commissione, debbo dire che la proposta di legge dei senatori Genco ed altri sarà posta all'ordine del giorno domani in sede referente.

Chiedo, se non vi sono obiezioni, di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Propongo altresì di modificare come segue il titolo della proposta di legge n. 4724 assunta come testo base: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge: senatori Bellisario ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo

grado » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4724):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 4724, risultano assorbite le concorrenti proposte di legge n. 3679 e n. 3865.

Hanno preso parte alla votazione:

Berté, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Dall'Armellina, Finocchiaro, Franceschini, Grilli, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Magri, Mitterdorfer, Moro Dino, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Sanna, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

E in congedo:

Giomo.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO